

Udine, 20 gennaio 2023

Oggetto: Novità in tema di prestazioni occasionali

Circolare numero 004/2023

In breve

La Legge di Bilancio per il 2023 ha previsto alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale volte ad ampliarne la possibilità di utilizzo da parte dei committenti.

Le novità, sulle quali è intervenuto anche l'INPS con la Circolare 6/2023, riguardano tanto la tipologia del Contratto di prestazione occasionale (PREST.O) quanto quella del Libretto famiglia.

La norma ha previsto anche, limitatamente al biennio 2023-2024, una specifica disciplina per l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura.

Approfondimento

Le modifiche al Contratto di prestazione occasionale e al Libretto famiglia

Come si ricorderà (cfr. nostra circolare 013/2017) la disciplina delle prestazioni occasionali è stata introdotta nel 2017 in seguito all'abrogazione del lavoro accessorio (cd. voucher) in due distinte tipologie: il **Contratto di prestazione occasionale (c.d. PREST.O)** e il **Libretto famiglia**. Tali prestazioni occasionali non vanno confuse con quelle di lavoro autonomo occasionale che hanno tutt'altra natura e diversa disciplina fiscale e previdenziale.

La prima tipologia è destinata a committenti imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata ed amministrazioni pubbliche; la seconda tipologia è invece rivolta a committenti persone fisiche non nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale e può essere utilizzata per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per piccoli lavori domestici - inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione -, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare.

Per entrambe le tipologie di prestazioni occasionali, la Legge di Bilancio ha previsto **l'innalzamento del limite di importo annuo di utilizzo dei buoni lavoro da 5.000 euro a 10.000 euro**.

La norma ha, inoltre, elevato da 5 a **10 dipendenti a tempo indeterminato il numero massimo di addetti che può avere in forza il committente** per poter fare ricorso alle prestazioni occasionali.

Ad esempio una azienda che abbia alle proprie dipendenze fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato potrà utilizzare il c.d. Contratto di prestazione occasionale (PREST.O) per corrispondere a 4 prestatori 2.500 euro, oppure a 5 prestatori 2.000 euro, così rispettando il limite globale aziendale di 10.000 euro.

Ricordiamo che per il **PREST.O** il **compenso minimo orario è pari a 9,00 euro** e non costituisce reddito in capo al percettore. Al compenso si aggiungono: la contribuzione Inps pari al 33% del compenso (2,97€ sui 9€); l'assicurazione Inail pari al 3,5% del compenso (0,32€ sui 9,00€); un importo pari all' 1% a titolo di oneri di gestione (0,12€ sui 9€). In pratica un **costo minimo pari a**

12,41 euro per ogni ora di lavoro. In ogni caso il **compenso minimo giornaliero** da erogare è **pari a 4 ore** di lavoro (anche per prestazione di durata inferiore) per un **costo globale di 49,64 euro**.

Per le prestazioni di lavoro nell'ambito del **Libretto famiglia** è previsto invece un **compenso orario minimo pari a 10,00 euro lordi**, di cui 8,00€ a favore del prestatore, 1,65€ per la contribuzione Inps, 0,25€ per il premio assicurativo Inail e 0,10€ per gli oneri di gestione

Rimane invariato a **2.500 euro annui** il limite di compenso che ciascun lavoratore può ricevere dal **medesimo committente** e a **5.000 euro annui** il limite di compenso che il lavoratore può percepire **complessivamente** da diversi committenti.

Nulla cambia anche riguardo alle procedure telematiche INPS per l'attivazione tanto del PREST.O quanto del libretto famiglia nonché alle modalità di effettuazione del pagamento.

Il nuovo lavoro occasionale in agricoltura

La Legge di Bilancio introduce per il prossimo biennio una specifica normativa per l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo.

Tali prestazioni, definite come **prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato**, dovranno essere riferite ad attività di natura stagionale di **durata non superiore a 45 giornate di lavoro effettivo** per ciascun lavoratore, pur potendo avere il rapporto una durata massima di 12 mesi. In caso di superamento del limite di durata, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

I lavoratori che possono essere utilizzati nelle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura sono i seguenti: disoccupati, percettori del reddito di cittadinanza, percettori di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado; detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Tali lavoratori **non devono avere avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti** (dalla limitazione sono esclusi i pensionati); a tal fine il committente è tenuto ad acquisire, prima dell'avvio del rapporto di lavoro, un'autocertificazione dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

Per le nuove prestazioni occasionali agricole è necessario effettuare la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego e l'iscrizione del lavoratore nel libro unico del lavoro (anche in unica soluzione alla scadenza del rapporto di lavoro).

Il compenso è determinato sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro e viene erogato direttamente dal datore di lavoro.

Il **compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale**, non incide sullo stato di disoccupazione/inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento.

Viene previsto che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione ovvero di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione.